

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2024

Il direttore generale del Tesoro: BARBIERI HERMITTE

24A00945

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 dicembre 2023.

Riparto tra le regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale - annualità 2020-2021.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, che al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato;

Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 3 dell'art. 1 del decreto del 16 giugno 2022 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla data del 31 dicembre 2022, come comunicata dal Ministero dell'interno;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. 288/CSR del 6 dicembre 2023) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;



Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, è indicato nella colonna A della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, è indicato nella colonna B della tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

4. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2023

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, n. 240*

Tabella 1 – Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione 2022

Regioni	Istanze pervenute TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	2020 A	2021 B
ABRUZZO	2.247	1.397	0,010857	692115,662	1384234,929
BASILICATA	1.302	1.100	0,008550	545018,478	1090039,794
CALABRIA	5.354	3.954	0,030732	1959093,692	3918197,587
CAMPANIA	33.130	14.859	0,115489	7362208,693	14724455,729
EMILIA ROMAGNA	20.228	14.632	0,113724	7249736,698	14499511,153
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.384	0,010757	685732,339	1371468,250
LAZIO	22.451	10.306	0,080101	5106327,666	10212681,926
LIGURIA	4.807	3.737	0,029045	1851576,411	3703162,464
LOMBARDIA	48.959	26.267	0,204155	13014545,780	26029159,340
MARCHE	3.747	3.013	0,023418	1492855,158	2985718,091
MOLISE	381	244	0,001896	120895,008	241790,645
PIEMONTE	10.752	7.390	0,057437	3661533,229	7323085,526
PUGLIA	11.084	8.537	0,066352	4229838,860	8459699,748
SARDEGNA	1.219	965	0,007500	478129,846	956262,183
SICILIA	7.580	5.948	0,046230	2947063,551	5894142,451
TOSCANA	13.097	9.695	0,075352	4803594,675	9607214,368
TRENTINO ALTO ADIGE	2.210	1.816	0,014115	899775,960	1799556,606
UMBRIA	2.060	1.454	0,011301	720415,333	1440834,419
VALLE D'AOSTA	117	95	0,000738	47069,778	94139,800
VENETO	15.341	11.869	0,092249	5880749,376	11761529,379
TOTALE NAZIONALE	207.870	128.662	1	63.748.334	127.497.000

